

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1836}

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**URZÌ, CIOCCHETTI, COLOMBO, GARDINI, GIORDANO, LAMPIS, LO-
PERFIDO, MAIORANO, MARCHETTO ALIPRANDI, MATERA, MATTIA,
PADOVANI, SCHIFONE**

Modifica all'articolo 38 della Costituzione in materia di educa-
zione e avviamento professionale delle persone con disabilità

Presentata il 22 aprile 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il titolo III della parte prima della Costituzione disciplina i rapporti economici e provvede a fissare i principi fondamentali in materia di rapporti di lavoro nonché in relazione al regime giuridico della proprietà e all'iniziativa economica privata.

L'articolo 38 della Costituzione introduce, più nello specifico, il principio della sicurezza sociale, in base al quale spetta all'autorità statale il compito di salvaguardare la dignità umana nelle situazioni di inabilità o bisogno, garantendo a tutti i cittadini i mezzi necessari per vivere.

In questo articolo emerge, in modo evidente, l'intenzione dei padri costituenti di stabilire, a favore dei cittadini, non delle semplici aspettative o interessi legittimi, ma dei veri e propri diritti soggettivi: lo Stato,

tramite propri organi e istituti dallo stesso predisposti o integrati, si fa carico dell'assistenza sociale, provvedendo a quanto necessario per garantire ai propri cittadini un adeguato tenore di vita.

Il primo comma, infatti, facendo riferimento ai cittadini « inabili » al lavoro, ne dispone il « diritto al mantenimento e all'assistenza sociale ». Il secondo comma si occupa invece della previdenza sociale per i lavoratori, riconoscendo agli stessi il diritto a ottenere prestazioni economiche e sanitarie volte a tutelarli dal rischio di infortunio, malattia, invalidità o disoccupazione involontaria, così come da eventi naturali come la vecchiaia; si tratta dunque di una previdenza sociale obbligatoria, che grava in parte sullo Stato e in parte sui datori di lavoro, salvo che i lavoratori scel-

gano di integrare queste misure con forme di assistenza private.

La Costituzione, quindi, pone a carico dello Stato l'onere di provvedere a quanti si trovino nell'impossibilità di provvedere alla propria vita, rimettendo « l'uomo nella sua dignità di uomo ». Principio che si sostanzia oltremodo nel terzo comma, quello che riguarda « gli inabili ed i minorati » ai quali, per la condizione di svantaggio in cui si trovano, è costituzionalmente riconosciuto il diritto all'avviamento professionale.

Tale diritto costituzionale ha trovato concreta attuazione con la legge 23 marzo 1999, n. 68 – resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 – il cui articolo 3, in particolare, ha stabilito che ogni datore di lavoro pubblico o privato è tenuto ad assumere una quota di lavoratori con disabilità.

L'esigenza di riconoscere una particolare tutela a queste categorie di persone fu evidenziata dai padri costituenti durante il dibattito dell'Assemblea Costituente sull'articolo 38 della Costituzione. Come ricorda Lorenzo Gaeta nel suo contributo « Lo stato sociale all'Assemblea Costituente », « da più parti, poi, si fece notare che l'articolato su cui si lavorava aveva completamente ignorato la tutela che la società doveva a quelli che allora si chiamavano "minorati". Molti deputati, (...) chiesero che la Costituzione prevedesse per i ciechi e per altri inabili l'obbligo di educazione professionale e di avviamento al lavoro, nonché di collocamento obbligatorio. (...) ». Alla fine prevalse la proposta di un ampio schieramento politico che andava dai comunisti ai democristiani, passando per i democratici del lavoro e i socialisti, che chiedeva di aggiungere una semplice affermazione: « Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione ed all'avviamento professionale ». Il testo fu approvato senza problemi, soprattutto grazie ai tempi e alle circostanze in cui fu redatta la Carta fondamentale dello Stato, quando da più parti si richiedevano tutele per quanti fossero rimasti vittime di

menomazioni e mutilazioni di guerra, pertanto « minorati » e impossibilitati a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

L'articolo 38, terzo comma, della Costituzione è ancora in vigore nella sua originale formulazione, benché faccia riferimento all'utilizzo di un termine, quello di « minorati », divenuto con il tempo obsoleto.

L'istituzione da parte degli ultimi governi di dicasteri che si occupano specificamente di disabilità, tanto da riportarla nella nomenclatura ministeriale, evidenzia l'attenzione che lo Stato intende riservare a chi si trovi per ragioni fisiche, indipendenti dal proprio volere, in una condizione di svantaggio, e quanto, dunque, l'articolo 38 della Costituzione continui a rivestire un ruolo centrale nella visione dello Stato sociale.

Lo stesso Ministro per la disabilità del Governo Meloni, Alessandra Locatelli, ha auspicato che nel corso di questa legislatura potrà compiersi un ulteriore miglioramento, passando « dall'assistenzialismo alla valorizzazione della persona con disabilità », e manifestando dunque tutta l'attenzione del Governo nei confronti delle categorie più fragili affinché siano realmente parte attiva della società.

Tale intervento passa anche attraverso un'evoluzione lessicale, la quale possa accantonare l'utilizzo di termini che nel corso del tempo hanno assunto accezioni finanche negative.

Proprio sulla parola « minorato » il dizionario Treccani ricorda che, al netto del significato semantico del lemma, « il termine è spesso considerato offensivo ed è stato pressoché abolito nel linguaggio ufficiale per essere sostituito con altri termini specifici ».

La presente proposta di legge costituzionale, composta di un solo articolo, propone dunque di modificare il terzo comma dell'articolo 38 della Costituzione, sostituendo la parola « minorati » con l'espressione « persone con disabilità ».

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

Art. 1.

1. All'articolo 38, terzo comma, della Costituzione, le parole: «ed i minorati» sono sostituite dalle seguenti: «e le persone con disabilità».



19PDL0088320